

Determinazione n. 30/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 21 aprile 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Catania è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonchè l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonchè le annesse relazioni del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 - corredati dalle relazioni degli organi d'amministrazione e di revisione - dell'Autorità portuale di Catania., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

SOMMARIO

Premessa. - PARTE PRIMA. *Ordinamento e struttura*. - 1. Cenni sull'ordinamento. - 2. La programmazione. - 2.1. Il piano operativo triennale. - 2.2. Il Piano regolatore portuale. - 2.3. Relazione annuale. - 3. Gli organi. - 3.1. Il Presidente. - 3.2. Comitato Portuale. - 3.3. Collegio revisore dei conti. - 3.4. La spesa relativa agli organi istituzionali. - 4. Il Segretario Generale e la Segreteria tecnico-operativa. - 5. I costi dell'apparato. - 5.1. I costi per il personale. - 5.2. Il costo dei beni di consumo e dei servizi. - PARTE SECONDA. *(Primi andamenti gestori)*. - 6. Attività di indirizzo e regolamentazione. - 7. Servizi di interesse generale e manutenzione parti comuni. - 8. Attività promozionale. - 9. Attività concessoria. - 10. Attività autorizzatoria. - 11. Cenni sull'attività dello scalo. - PARTE TERZA. *La contabilità dell'Ente*. - 12. Cenni introduttivi. - 13. I bilanci previsionali. - 14. La contabilità finanziaria. - 15. La contabilità patrimoniale. - 16. La contabilità economica. - 17. La gestione dei residui. - 18. La gestione di cassa. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività, nel biennio 1995-96, dell'Autorità portuale di Catania, istituita con l'art.6 c.1 della legge 28 gennaio 1994, n.84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 4,7,8,9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

L'analisi condotta tende altresì ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio esaminato) e le risultanze gestionali dell'Ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n.696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n.535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.647.

L'Autorità portuale di Catania non deriva - come altre Autorità portuali - dalla soppressione di preesistente ente portuale o di azienda autonoma; la legge n.84/1994 infatti, attua, per quanto attiene al porto di Catania, un decentramento istituzionale, con il conseguente trasferimento delle competenze di gestione del demanio marittimo dalla competente amministrazione marittima dello Stato ad un apposito ente pubblico non economico, e cioè l'Autorità portuale. Pertanto, l'Autorità portuale di Catania, essendo Ente di nuova istituzione, non ha rilevato alcuna struttura sia organizzativo-gestionale che economico-finanziaria, assumendo tutte le funzioni che la legge ha demandato alla sua responsabilità.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO E STRUTTURA

1- Cenni sull'ordinamento

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Catania, ai sensi dell'art.6 c.1 della legge n.84/1994, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi comprese quelle per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che prevede l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni di cui all'art.6 c.2 della citata legge n.84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.70 del 1975 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni, fatta eccezione, in materia di mobilità del personale, per quanto previsto dal comma 2 dell'art.23 della ripetuta legge n.84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione

di concerto con il Ministero del Tesoro. Il conto consuntivo dell'Autorità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività sopra indicate ai commi b) e c) è affidato in concessione dall'Autorità portuale mediante gara pubblica.

L'Autorità portuale, prima della novella recata dall'art. 8 bis del D.L. 457/1997, convertito con legge 30/1998, in base alla legge istitutiva, non poteva in alcun caso esercitare la gestione delle operazioni portuali esattamente indicate al comma 1 dell'art.16 della legge 84/1994, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Le entrate dell'Attività portuale, ai sensi dell'art.13 della legge n.84/1994, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art.18 della medesima legge, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art.6 del c.7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art.18, comma 1, lett.a) e b);
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e all'art.1 della legge 5 maggio 1976 n.355 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

Sono organi dell'Autorità portuale il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato Generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art.9 c.3 della legge istitutiva il Comitato portuale in particolare approva il piano operativo triennale concernente la strategia di sviluppo dell'attività portuale e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonché adotta il piano regolatore portuale.

2- LA PROGRAMMAZIONE

2.1 IL PIANO OPERATIVO TRIENNALE

Il piano operativo triennale (di seguito indicato come POT), che ai sensi dell'art.9 c.3 lett.a) della legge n.84 deve contenere le strategie di sviluppo delle attività portuali e la programmazione degli interventi occorrenti, è stato approvato con delibera n.3 del Comitato portuale in data 23 febbraio 1996 e, quindi, entro il termine di 90 giorni - fissato dalla legge - dall'insediamento del Comitato stesso che ha tenuto la sua prima riunione il 28 novembre 1995 a seguito della costituzione avvenuta con decreto del Presidente n.1/95 del 24 ottobre 1995.

Il POT approvato dal Comitato portuale di Catania si configura come un documento programmatico di ampio respiro che mira al potenziamento della realtà portuale in modo da corrispondere alla vocazione mediterranea dello scalo etneo, situato al centro del Mediterraneo in posizione di equidistanza (est-ovest) dagli ingressi di Suez e Gibilterra ed equidistante fra i porti africani e quelli europei.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania, così come statuito dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994, è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla radice del Molo di Levante fino al torrente Acquicella.

In questo ambito si sviluppano le linee programmatiche dal POT, che ha efficacia dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1999, con revisioni annuali da effettuare entro il primo quadrimestre di ogni anno. La prima di queste revisioni che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 aprile 1997, non è stata eseguita in quanto l'Ente ha fatto conoscere di non avere elementi di novità da rappresentare.

Nelle linee programmatiche del POT l'Ente ha previsto di inserire il porto di Catania nella sua giusta e reale dimensione, all'interno della realtà economica

nazionale, comunitaria ed internazionale, al fine di perseguire quegli obiettivi di sviluppo che il porto stesso, la città di Catania e il suo hinterland (che comprende oltre metà della Sicilia con circa 3 milioni di abitanti) se ben indirizzati possono raggiungere con l'utilizzo di tecnologie più avanzate nel campo dei trasporti marittimi. I settori interessati dal piano sono i seguenti:

a) Promozione ed immagine.

- Attività di diffusione della cultura e dell'abitudine di servirsi del trasporto marittimo in tutto il bacino naturale d'utenza, attraverso la pubblicizzazione delle attività portuali mediante una attenta attività di marketing volta ad incrementare i traffici marittimi.

b) Commerciale

La realizzazione del piano passa attraverso:

- l'ammodernamento delle attrezzature portuali e degli arredi che velocizzino le operazioni di imbarco-sbarco delle merci e consentano l'interscambio veloce dei mezzi di trasporto;
- l'ammodernamento della rete ferroviaria del porto previo contatti con l'Ente interessato;
- lo studio particolareggiato delle strutture portuali al fine di individuare le eventuali aree ove realizzare terminali di smistamento containers;
- lo studio per la realizzazione di un bacino di cabotaggio da attuare a sud del Molo di Mezzogiorno;
- lo studio di fattibilità per l'aumento degli accosti per nave traghetto per il medio cabotaggio;
- la creazione di apposite aree distaccate per merci, incluse auto nuove di fabbrica;
- la costituzione di impianti e di celle frigorifere al fine di abilitare il porto di Catania quale punto frontaliero CEE per la importazione di prodotti ittici e "veterinari";
- la dotazione di un pontone galleggiante munito di rampe per essere utilizzato da

navi traghetto in qualunque banchina.

c) Industriale

In questo settore è previsto:

- lo studio per il potenziamento degli attuali silos per l'incremento di punti di accosto navi e creazioni di nuovi punti di insilaggio;
- la creazione di insediamenti per l'insilaggio di cementi, additivi inerti o altra merce simile.

d) Peschereccia

Il Piano prevede:

- la razionalizzazione degli ormeggi da destinare alle imbarcazioni da pesca anche attraverso la realizzazione di appositi pontili appositamente attrezzati;
- lo studio di fattibilità per la realizzazione di apprestamenti logistici destinati alla conservazione del pescato.

e) Passeggeri - Croceristico

In questo particolare settore è previsto:

- il potenziamento del traffico per navi da crociera di cui Catania è naturale porto di scalo per escursioni per l'Etna, Taormina, Siracusa, Piazza Armerina, Noto, Enna ed Agrigento;
- l'incremento del traffico passeggeri da e per Malta, Reggio Calabria, Napoli e Nord Italia, con collegamenti anche per le isole minori.

f) Diporto

In considerazione del crescente sviluppo della nautica da diporto, il piano prevede la realizzazione di un porto turistico che per essere economicamente valido deve garantire almeno 1.000 posti barca. Il porto turistico dovrà essere attrezzato di tutti quei servizi tecnici e commerciali necessari ai diportisti sia per le soste tecniche sia per gli approdi stabili.

g) Cantieristica

Per consentire l'ammodernamento dei cantieri navali e il miglioramento dei

servizi resi all'utenza, il piano prevede la possibilità di spostare gli attuali cantieri in aree più ampie.

Circa la indicazione - richiesta dalla legge - degli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Piano individua una serie di interventi pubblici, ripartibili in interventi di carattere generale e interventi finalizzati.

a) Interventi pubblici di carattere generale

- Rifacimento completo della struttura relativa all'ingresso denominato "Asse dei Servizi" con la realizzazione di un nuovo edificio;
- Lavori di dragaggio per ripristino di fondali a meno di 12 metri dall'imboccatura e del bacino di evoluzione;
- Allungamento Molo Foraneo di circa m.250.
- Riparazione e consolidamento statico e rettifica angolo banchina Crispi (Radice) per consentire l'ormeggio di navi traghetto di medio/grosso tonnellaggio.
- Pavimentazione e livellamento banchine Molo Crispi e Sporgente Centrale.
- Riparazione e consolidamento banchina di levante dello Sporgente Centrale (tratto Radice).
- Forniture e posa in opera di nuovi parabordi in tutti gli accosti operativi.
- Rifacimento della mantellata per la protezione del Molo di Levante.

b) Interventi finalizzati

- Allargamento banchina Molo di Levante per la realizzazione di due o tre accosti per navi passeggeri o da crociera.
- Realizzazione di pontili attrezzati per l'utilizzo delle celle frigorifere antistanti.
- Costruzione stazione marittima.
- Rafforzamento banchina silos.
- Potenziamento dell'impianto di degassifica.
- Allungamento del Molo di Mezzogiorno.
- Creazione di un Centro Servizi (sportello bancario, postale, ufficio informazioni, ecc.)

E' da rilevare in ordine agli esposti interventi da programmare che dal documento non emergono indicazioni di massima né sugli importi finanziari necessari all'attuazione degli interventi né tanto meno sui corrispondenti possibili fondi di copertura.